

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconti con metodo previsionale con incremento al 102,5%

di **Fabio Garrini**

La circolare **Assonime n. 36** del 2013 dà modo di riflettere sul tema degli acconti, in particolare su quello delle società di capitali (diverse da enti bancari e creditizi che invece mostrano un incremento ben maggiore sino al 130%) che passa dal 100% al 102,5%, incremento necessario per finanziare le esenzioni IMU (sia del saldo che per completare la copertura del DL 102/13 all'esonero riconosciuto per lo scorso acconto). In particolare, come puntualmente osservato dall'Associazione delle società per azioni, la **misura incrementata** trova applicazione anche in riferimento ad un eventuale **calcolo previsionale** dell'imposta. Il ch  , di fatto, risulta essere un **controsenso logico**.

L'acconto maggiorato

Come noto, a seguito dell'approvazione [D.L. 76/13](#), il versamento in acconto per i soggetti IRPEF era passato (a regime) dal 99% al 100% (e su tale importo sono stati effettuati i versamenti lo scorso 2 dicembre), mentre per i soggetti IRES l'incremento ha portato, in un primo momento, la misura 2013 (quindi con previsione transitoria) dal 100% al 101%. Sul punto    intervenuto il [D.L. 133/13](#) prorogando la scadenza per i soggetti IRES al 10 dicembre, rinviando ad un successivo provvedimento una ulteriore modifica degli importi dovuti: il DM 30 novembre 2013 ha portato la misura dell'acconto 2013 al **102,5%**.

Al riguardo, come anticipato, Assonime propone una interessante riflessione circa l'applicazione della nuova misura: il **dato letterale della norma** sembra deporre nel senso che tale maggiorazione debba applicarsi tanto all'acconto determinato su base storica, quanto all'acconto determinato su base previsionale. In particolare, tale ragionamento deriva dal fatto che **viene fatto generico riferimento alla "misura dell'acconto" dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (Assonime si riferiva al DL 76/13 ma il DM 30 novembre 2013    di analogo tenore).

Non pu   passare inosservata questa anomalia (comunque, come osservato nel documento, non costituisce certo una "prima volta" visto che si era realizzata anche nel 2005) , soprattutto quando ci si riferisce ai soggetti IRES per i quali l'imposta chiesta in acconto supera il 100%: se pu   essere accettato l'incremento quando si utilizza il metodo storico, ossia quello basato sul risultato dello scorso periodo d'imposta, tale incremento pare del tutto **irragionevole** nel caso di utilizzo del metodo **previsionale**.

Il **metodo storico** è una metodologia di calcolo slegata dalle effettive dinamiche economiche dell'anno ed ipotizza che i redditi siano più o meno **stabili**; cosa che spesso non avviene, ma comunque, nella pratica, di **default**, ci si riferisce a tale metodo in quanto permette di **evitare** in ogni caso di incorrere in **sanzioni**. Metodo che comunque, da diversi anni, è segnato da complicazioni di ricalcolo obbligatorio per dare applicazione a nuove previsioni entrate in vigore e per le quali viene imposta l'applicazione anche in relazione all'acconto (quest'anno in particolar modo si tratta di fare attenzione alla riduzione della deducibilità dei costi legati alle **autovetture** ex art. 164 TUIR).

Rimanendo sul tema dell'incremento della misura del prelievo, il **metodo previsionale** – solitamente utilizzato quando si prevede una **contrazione** dell'imponibile dell'anno nel quale gli acconti vengono versati – è basato su delle **stime**. La logica seguita da chi utilizza tale metodologia è sostanzialmente questa: evitare il versamento delle somme che non risultano dovute, limitandosi a versare l'imposta che effettivamente il contribuente sarà chiamato a corrispondere in relazione al nuovo modello UNICO.

Ma se così è, come è, **che senso ha stabilire un prelievo previsionale superiore al 100%**, quindi superiore all'imposta che si ritiene dovuta? Questo significa che, al netto di errori di calcolo, qualora le stime siano precise, si finirà per **versare sempre più di quanto risulterà dovuto** per il 2013. Eccedenza che comunque dovrà necessariamente essere versata, pena l'applicazione della **sanzione** per carente versamento: davvero singolare che un versamento, che risulta poi non essere dovuto, se però non effettuato, sia sanzionato a carico del contribuente.

Si pensi al caso, non infrequente, in cui un contribuente con parametro di riferimento 2012 pari a 500, reddito stimato per il 2013 pari a 100 e su tale importo calcola l'acconto di 102,5 con metodo previsionale. Nel prossimo modello UNICO 2014, poi, si verificherà che in realtà l'imposta dovuta risulta 200, con necessità di applicare il **ravvedimento operoso** per regolarizzarsi: non si dovrà versare 97,5 per pareggiare esattamente l'imposta dovuta ($102,5 + 97,5 = 200$), ma invece altri 102,5, in modo da avere imposta versata per 205 e quindi chiudere dichiarazione a credito di 5.

Versando sanzioni per sanare il mancato versamento di un importo che, in quel momento, già si sapeva certamente non essere dovuto.

Quello che si viene a creare in tutti questi casi descritti risulta essere un evidente **paradosso** logico. **Ma tant'è, la norma è costruita in questo modo.**